

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2122-bis-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 7 marzo 2002

(Relatore: **SAPONARA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**BERLUSCONI**)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(**FRATTINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TREMONTI**)

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

(Testo risultante dallo stralcio degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge n. 2122, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 14 gennaio 2002)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge reca norme di razionalizzazione, di semplificazione dell'attività amministrativa e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di migliorarne l'efficienza e l'economicità di gestione.

Esso risulta dallo stralcio degli articoli 15, 21 e 22 del disegno di legge C. 2122, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento, nonché dalle modifiche introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Le disposizioni più rilevanti del disegno di legge attengono all'istituzione dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione; alla formazione e mobilità del personale; alla semplificazione della documentazione amministrativa; alla promozione di progetti innovativi; a misure in favore degli enti di ricerca; alla partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni. Completano il disegno di legge disposizioni riguardanti altri settori pubblici (difesa, comunicazioni, esteri, sanità) per i quali si è ritenuto opportuno intervenire al fine di razionalizzare o comunque di definire in modo più organico il relativo quadro normativo attualmente vigente.

Il Capo I (articoli 1-6), reca disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni. L'articolo 1 istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. La disciplina della composizione e delle funzioni di tale organismo è demandata ad un

regolamento governativo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica la composizione della Commissione per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ampliando il numero delle amministrazioni pubbliche che vi partecipano.

Gli articoli 3 e 4 recano norme in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e di mobilità. La Commissione, recependo una indicazione proveniente dal Comitato per la legislazione, le ha riformulate al fine di ricondurle testualmente nell'ambito del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, l'articolo 3, che introduce il nuovo articolo 7-bis nel suddetto decreto legislativo, reca norme che mirano a promuovere e organizzare la formazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 prevede, infatti, che ciascuna amministrazione, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie e sulla base dei fabbisogni e degli obiettivi, predisponga annualmente un piano per la formazione del personale. Il comma 2, con riguardo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici, prevede che il relativo piano di formazione del personale, da predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4, al comma 1, introduce il nuovo articolo 34-bis nel citato decreto legislativo n. 165 del 2001, che reca una nuova disciplina in materia di mobilità del

personale, che si rende necessaria per sopperire ad un'insufficienza normativa che, a fronte di processi di mobilità, pur previsti da fonti normative, non consente al Dipartimento della funzione pubblica di gestire e definire compiutamente detti processi a causa della constatata insufficiente sollecitudine delle pubbliche amministrazioni a rispondere alle richieste di posti vacanti in organico cui trasferire i dipendenti in mobilità.

La norma, in particolare, assicura adeguata tutela nei casi di rilevata eccedenza di personale il cui numero sia inferiore a dieci nell'arco dell'anno e rende possibile la gestione del personale in disponibilità interessato da processi di ristrutturazione e trasformazione e in tutti i casi in cui il Dipartimento della funzione pubblica sia chiamato a gestire la ricollocazione presso le pubbliche amministrazioni di personale posto in disponibilità. La norma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, della carriera diplomatica e prefettizia. Il comma 2, introdotto dalla Commissione, estende la disposizione relativa al diritto del coniuge di personale in servizio delle forze armate al trasferimento presso altra amministrazione nella sede di servizio del coniuge, di cui all'articolo 17 della legge n. 266 del 1999, anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 5 introduce disposizioni in materia di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici, con le quali si intende consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici non economici nazionali, di assumere gli idonei delle graduatorie concorsuali approvate da altre pubbliche amministrazioni facenti parte dello stesso comparto di contrattazione. In tale modo, si consente alle amministrazioni che intendono indire concorsi pubblici per l'assunzione di nuove risorse umane di ricorrere, in alternativa all'effettuazione di nuovi concorsi, alle graduatorie già approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto, evitando, pertanto, la lunghezza delle procedure concorsuali e conseguendo l'obiettivo del

risparmio delle risorse umane e finanziarie necessarie all'espletamento dei concorsi pubblici.

Con il vincolo del comparto di contrattazione si consente di ricorrere a graduatorie per posti omogenei secondo l'ordinamento professionale delle amministrazioni coinvolte. La facoltà di utilizzo delle graduatorie viene condizionata dalla capienza della dotazione organica di ciascuna amministrazione procedente e dal rispetto delle disposizioni in tema di programmazione delle assunzioni contenute nell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

L'articolo 6 concerne, infine, il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le procedure di inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma della legge n. 400 del 1988 hanno prodotto un notevole contenzioso in sede giurisdizionale, soprattutto negli ultimi anni a seguito di nuovi orientamenti assunti in materia dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato. La soccombenza dell'amministrazione, sempre più frequente, ha comportato ingenti esborsi finanziari. Al fine di arginare tale fenomeno, si prevede — per i soli dipendenti in possesso dei medesimi requisiti dei colleghi vincitori dei ricorsi — la possibilità di essere inquadrati, nel rispetto delle procedure previste dalla citata legge n. 400 del 1988 e previa espressa rinuncia ad ogni contenzioso, nelle stesse posizioni conseguite dai ricorrenti.

Il Capo II reca norme di semplificazione ed è composto di un unico articolo (articolo 7), che, a seguito della riformulazione effettuata dalla Commissione su indicazione del Comitato per la legislazione, reca modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La lettera *a*) del comma 1, che introduce l'articolo 77-bis del suddetto decreto legislativo, ha l'obiettivo di dare completa certezza alle imprese relativamente alla possibilità di utilizzare le norme in ma-

teria di semplificazione della documentazione amministrativa nell'ambito delle procedure di partecipazione a gare e appalti pubblici.

Con la lettera *b)* del medesimo comma 1, che introduce l'articolo 19-*bis*, del testo unico, si esplicita la possibilità già prevista dal suddetto testo unico che consente al cittadino di attestare la conformità all'originale della copia di un atto attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla fotocopia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio, eccetera, che è conforme all'originale.

Il Capo III reca norme in materia di istruzione, università e ricerca (articoli 8-11).

Con l'articolo 8 si intende affidare ad un soggetto pubblico, la Cassa depositi e prestiti, già organizzato e dotato di specifica esperienza, l'attuazione di una procedura di difficoltosa applicazione che, ove dovesse essere attuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, richiederebbe l'impiego di risorse umane e strumentali attualmente non disponibili.

A fronte di tale attività, viene prevista la corresponsione, a favore della Cassa depositi e prestiti, di una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 9 reca modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297. La modifica prevista alla lettera *a)* del comma 1 intende estendere le agevolazioni alle imprese che concedono borse di studio per corsi di dottorato di ricerca anche al finanziamento di assegni che le università e gli enti di ricerca possono conferire per le collaborazioni ed attività di ricerca ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 449 del 1997.

La modifica prevista alla lettera *b)* del medesimo comma è finalizzata ad introdurre tra le attività finanziabili dal Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) anche l'assistenza alle imprese ai fini della

predisposizione di progetti di ricerca da presentare nell'ambito dei Programmi comunitari di ricerca dell'Unione europea.

Le modifiche di cui alle lettere *c)* e *d)* del citato comma 1 sono indispensabili per puntualizzare alcuni passaggi dello stesso decreto al fine di assicurare continuità alle procedure di gestione amministrativo-contabile del FAR di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 105 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L'articolo 10 reca alcune disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI. La disposizione del comma 1 è intesa ad estendere al personale di ricerca degli enti di ricerca, nonché dell'ENEA e dell'ASI, il regime già previsto per le università dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in tema di contratti di ricerca per conto terzi.

Il comma 2 tende a consentire anche agli enti di ricerca, all'ENEA e all'ASI la concessione di anticipazioni sui finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri alle università per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, come previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 95.

L'articolo 11, introdotto durante l'esame in Commissione, intende estendere alle strutture del CNR, fornite di autonomia contabile e di bilancio, il regime giuridico a cui, per i profili della liquidità, sono sottoposti i dipartimenti delle università, ai sensi dell'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il Capo IV reca disposizioni in materia di affari esteri (articoli 12-14).

L'articolo 12 (Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti) apporta alcune urgenti modifiche alla legge n. 1185 del 1967, recante norme sui passaporti, in

attesa dell'emanazione di una disciplina organica dell'intera materia.

In particolare, la modifica all'articolo 3 della legge, proposta al comma 1, fa venire meno la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per il rilascio di passaporti a genitori con prole minore, nel caso di genitori residenti all'estero e nei casi di separazione, divorzio, filiazione naturale, purché l'altro genitore dia il suo assenso al rilascio del passaporto, nonché nei casi in cui vi sia un solo genitore titolare esclusivo della potestà, sancendo ed estendendo agli altri casi contemplati nell'articolato, relativi a situazioni analoghe, i principi espressi, con riferimento al genitore naturale, dalla Corte costituzionale nella sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 464, che ha ritenuto l'articolo 3, lettera *b*), della legge, in contrasto con gli articoli 3 e 16 della Costituzione, in quanto non si giustifica ragionevolmente il diverso trattamento del genitore naturale rispetto al genitore legittimo.

La modifica all'articolo 17 della legge, contenuta nei commi 2 e 4, mira a conformare la durata del passaporto italiano a quella prevista dalla maggioranza dei Paesi europei e dagli Stati Uniti, introducendo la validità decennale del documento in luogo di quella quinquennale, attualmente prevista.

Il comma 3, infine, abroga l'articolo 28 della legge, che attribuiva, fino all'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 al tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio del passaporto.

L'articolo 13 riguarda il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, come sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge 4 aprile 1997, n. 93, il Ministero degli affari esteri, cui sono state attribuite le funzioni di « Autorità nazionale » responsabile dell'attuazione della Convenzione di Parigi sul bando delle armi chimiche, aveva facoltà di con-

ferire incarichi « della durata massima di due anni, rinnovabili per una sola volta per un anno », ad esperti estranei all'amministrazione, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità, non reperibili all'interno dell'amministrazione. I contratti stipulati in base a tale norma sono attualmente scaduti o in corso di scadenza. L'esperienza applicativa della legge ha però dimostrato che le esigenze di specializzazione connesse con l'attività svolta dagli esperti si sono accentuate e che sicuramente l'amministrazione non è in grado di farvi fronte con le risorse umane in organico. Appare, pertanto, quanto mai opportuno continuare ad avvalersi del contributo degli esperti in questione, sui quali l'amministrazione ha investito considerevoli risorse, assicurandone, tra l'altro, la partecipazione a specifici corsi di formazione ed aggiornamento.

L'articolo 14 concerne la costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero. Il Ministero degli affari esteri, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, è impegnato, con cadenza ormai crescente, in attività, in Italia e all'estero, di promozione del « Sistema Italia » nel suo complesso e di cooperazione nei vari ambiti operativi. In questo contesto, e sulla base dell'esperienza pregressa, non solo in Italia, ma anche all'estero, in particolare in altri Paesi europei, si può affermare che uno dei fattori determinanti per il successo di un'attività di promozione e cooperazione efficace e di ampio respiro è la collaborazione tra pubblico e privato. Sul piano organizzativo, gestionale ed amministrativo le strutture associative, ed in particolare la formula della fondazione, costituiscono lo strumento idoneo a concretizzare l'interazione tra intervento e finanziamento pubblico e privato, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico, sulle quali vigilano le istanze governative, che assicurano anche il necessario controllo dal punto di vista amministrativo e del corretto utilizzo dei fondi, consentendo, nel contempo, la realizzazione di eventi culturali di grande rilevanza ed

altre iniziative, con riduzione dell'impegno di spesa pubblica.

La partecipazione alle fondazioni avrà luogo nei limiti delle disponibilità di bilancio e comporterà, quindi, economie di spesa ed un impegno più efficiente dei fondi pubblici destinati alle predette attività; il comma 2, introdotto dalla Commissione, prevede che il Governo riferisca delle iniziative assunte nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Il Capo V, reca disposizioni in materia di innovazione. L'articolo 15 prevede che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuova progetti volti a sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa, nonché sistemi per l'accesso in rete da parte dei cittadini e delle imprese, tramite il potenziamento della infrastruttura digitale della pubblica amministrazione.

Il Capo VI reca disposizioni in materia di difesa (articoli 16-20). L'articolo 16 introduce modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate. L'allegato D, prevede, nel 2001, la soppressione delle tre direzioni di amministrazione (nord, centro e sud) e la costituzione di una direzione di amministrazione posta alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito, con alle proprie dipendenze le riconfigurate direzioni di amministrazione nord e sud, che assumeranno nella fattispecie la denominazione di direzione di amministrazione distaccata. Il citato allegato attribuisce, inoltre, all'Ispettore logistico dell'Esercito le funzioni in materia di decentramento di servizi del Ministero della difesa, già conferite ai comandanti di regione militare dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106. L'assetto così delineato crea un vuoto normativo in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, nonché di cessazione dal servizio e attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e

liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile. Tali attività, infatti, attualmente rientranti nella sfera di attribuzione dei comandanti di regione militare, non potranno più essere esercitate in quanto gli stessi, per effetto del citato decreto legislativo n. 214 del 2000, transiteranno alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Esercito ed avranno compiti differenti rispetto a quelli attuali.

Si rende, pertanto, necessario affidare ad un'autorità centrale la specifica competenza ed a tal fine l'unica soluzione appare quella di attribuire le funzioni in parola all'Ispettore logistico dell'Esercito, apportando un'integrazione al numero 4 dell'allegato D annesso al citato decreto legislativo n. 464 del 1997, e successive modificazioni.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'amministrazione della Difesa. Il mercato degli armamenti è un mercato altamente specializzato dove operano imprese innovative che adottano soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Conseguentemente, le aree di provenienza dei sistemi d'arma, dei componenti e delle parti di ricambio, sono molto limitate e sono pochi i Paesi che possono disporre di un'industria della Difesa capace di competere in ambito internazionale. È, quindi, inevitabile per molte nazioni, tra le quali l'Italia, far ricorso al mercato estero per parte dei propri approvvigionamenti, per poter disporre di armamenti adeguati alle proprie esigenze. Giova evidenziare che il materiale di cui si parla è costituito da articoli molto costosi che sono forniti, solitamente, dopo un lungo lasso di tempo rispetto all'emissione dell'ordinativo, per cui il costruttore, dovendo predisporre il progetto, acquisire la materia prima e retribuire la forza lavorativa, sarebbe esposto sotto l'aspetto finanziario se dovesse anticipare le somme occorrenti ad avviare la produzione.

La legislazione nazionale concernente il pagamento da parte dello Stato di forniture di beni e servizi ad esso erogate, è improntata a principi categorici secondo i quali è legittimo elargire il « corrispettivo »

esclusivamente a fornitura eseguita, in modo tale che l'erario sia coperto da ogni possibile rischio che possa derivare dal pagamento anticipato di ciò che non è stato ancora consegnato od eseguito. Tale impostazione, rigida e vincolante, è integralmente riportata nell'articolo 12 della legge di contabilità generale dello Stato e nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Emerge, quindi, in tutta la sua evidenza un vuoto normativo in quanto la legislazione nazionale non tiene conto della realtà finanziaria dei mercati internazionali del settore degli armamenti, nei quali è molto problematico concludere contratti in assenza della previsione di corrispondere anticipazioni del prezzo pattuito, con grave danno per gli interessi vitali dello Stato. La norma proposta consente quindi all'amministrazione di operare agevolmente nei mercati esteri degli armamenti ed evita grossi problemi nel soddisfare le esigenze di difesa.

L'articolo 18 modifica l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204 in ordine alle attribuzioni del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra, in modo da consentire allo stesso di occuparsi anche dei Caduti in conseguenza di eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848, data di entrata in vigore dello Statuto albertino, evento al quale si può far risalire idealmente l'avvio del processo di formazione dello Stato unitario, nonché dei militari deceduti nelle missioni di pace, alle quali l'Italia ha partecipato.

L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, proroga al 31 dicembre 2002 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, sulla trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

L'articolo 20 definisce un nuovo assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate. Il Circolo ufficiali delle Forze armate, inserito nell'ambito degli uffici di organizza-

zione del Ministero della difesa, è disciplinato da apposito regolamento, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ad esso è destinato personale militare e civile, e per il suo funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote versate mensilmente dagli ufficiali.

Il Capo VII reca disposizioni in materia di comunicazioni. L'articolo 21 (Tecnologie delle comunicazioni) prevede che nell'ambito delle attività del Ministero delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione — organo tecnico scientifico del Ministero delle comunicazioni — continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche tramite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni. L'Istituto, inoltre, predispone la normativa tecnica, certifica ed omologa le apparecchiature, si occupa della formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni. Presso l'Istituto superiore opera la Scuola di specializzazione in telecomunicazioni. La norma stabilisce, altresì, che all'Istituto venga attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile. I finanziamenti ricevuti per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e, successivamente, riassegnati allo stato di previsione del bilancio di spesa del Ministero delle comunicazioni.

Il comma 3, introdotto dalla Commissione, prevede che dalla data di entrata in vigore della legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquisti la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assuma tra le proprie attribuzioni quelle attualmente proprie del Forum per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso.

Il comma 4 prevede che il Ministero delle comunicazioni, servendosi anche dei propri organi periferici, vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana.

I commi 5 e 6 riconoscono alla Fondazione Ugo Bordoni, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni, carattere di istituzione privata di alta cultura. La Fondazione si occupa della elaborazione di strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni e coadiuva il Ministero delle comunicazioni nella soluzione delle problematiche di carattere tecnico, gestionale e normativo. I dipendenti in esubero della Fondazione possono richiedere di essere immessi nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali si accede con procedure concorsuali.

Il Capo VIII reca disposizioni in materia di tutela della salute (articoli 22-26).

L'articolo 22, illustrato nel corso dell'esame in I Commissione dal Ministro della salute, reca una delega al Governo per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni di diritto pubblico di rilievo nazionale. Si prevede la partecipazione come soggetti della fondazione sia di soggetti pubblici che privati. Sono, altresì, previsti principi di delega relativi alla funzione di vigilanza, all'ipotesi di estinzione nonché alle caratteristiche di professionalità dei soggetti che fanno parte dell'ente citato. Tale modello è stato ritenuto idoneo, in quanto consentirà di attuare una gestione sanitaria di tipo privatistico salvaguardando, nel contempo, la missione pubblica che le strutture in questione perseguono.

L'articolo 23 ha lo scopo di prevedere la possibilità di localizzare in qualsiasi Paese dell'Unione europea la produzione di emoderivati che influisce in tale modo in maniera favorevole sulle dinamiche dei costi attraverso la concorrenza di più interessati.

Gli articoli 24-26 sono stati introdotti nel corso dell'esame in sede referente. L'articolo 24 abroga la lettera *d*), dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio

2001, n. 12, che a sua volta aveva abrogato gli articoli 46, 47 e 48, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. L'articolo 25 prevede che il Ministero della salute, per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria possa avvalersi anche della partecipazione di qualificate aziende private. L'articolo 26, infine, differisce al 30 giugno 2002 il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145 di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e sulla biomedicina.

La Commissione a conclusione dell'esame in sede referente ha esaminato i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

La Commissione ha recepito attraverso specifici emendamenti le condizioni espresse dalla V Commissione bilancio formulate al fine di garantire il rispetto del disposto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La Commissione ha inoltre ritenuto di recepire la prima delle osservazioni formulate dalla XII Commissione Affari sociali tendente ad inserire al primo comma dell'articolo 22 un inciso che garantisca la permanenza della natura pubblica degli Istituti di ricovero e cura anche dopo la loro trasformazione in fondazioni.

La Commissione, anche a causa dell'imminente inizio dell'esame in Assemblea, non ha ritenuto di recepire le ulteriori condizioni ed osservazioni formulate dalle altre Commissioni riservandosi ogni altra eventuale valutazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Michele SAPONARA, *relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2122-bis,

rilevato che nel testo non sono inserite norme per il coordinamento delle disciplina da esso recata con la normativa vigente, come espressamente richiesto dall'articolo 79, comma 11 del regolamento,

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento disciplinano materie diverse e non omogenee tra di loro, benché nelle stesse possa essere rinvenuta una finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa,

rilevato, inoltre, che il provvedimento non è corredato dalle relazioni contenenti l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN), e che tali relazioni si sarebbero rilevate particolarmente utili nel corso dell'istruttoria legislativa,

constatato che disposizioni analoghe a quelle contenute negli articoli 11 e 27 sono presenti rispettivamente negli articoli 54 e 37 del disegno di legge comunitaria, A.C. 1533-B, attualmente all'esame della Camera in terza lettura e che disposizioni di tenore analogo a quelle contenute nell'articolo 10 sono presenti nell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, alla cui conversione provvede il disegno di legge A.C. 2319, all'esame della Camera in prima lettura,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

le disposizioni recate dagli articoli 2 e 3, nonché dall'articolo 6, siano riformulate come novelle ai testi unici che raccolgono le disposizioni vigenti, rispettivamente, in materia di pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e di documentazione amministrativa (d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445, *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*);

all'articolo 12, comma 2, lett. a), il riferimento alla « data di entrata in vigore della presente legge » se mantenuto all'interno della novella, farebbe decorrere l'efficacia della stessa dalla data di entrata in vigore della legge novellata, e non da quella del provvedimento in esame; si provveda, pertanto, a riformulare la disposizione in questione. Nello stesso articolo, inoltre, la citazione dei commi (non numerati) dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,

dovrebbe prendere in considerazione l'attuale — e non già l'originaria — sequenza dei commi medesimi;

all'articolo 24, si precisi il rapporto tra la disciplina recata dalla disposizione e quella recentemente dettata nella medesima materia dall'articolo 28, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, *Legge finanziaria 2002*.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 20, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di disporre espressamente anche l'abrogazione del decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, successivamente modificato da d.P.R. 14 aprile 1948, n. 580, e dal d.P.R. 3 giugno 1955, n. 679;

all'articolo 24, comma 1, lett. *i*), la disposizione dovrebbe essere coordinata con l'articolo 94, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 388;

all'articolo 25, dovrebbe valutarsi l'opportunità di formulare la disposizione come novella all'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nonché di abrogare in modo espresso tutte le disposizioni di legge incompatibili con la nuova disciplina recata dall'articolo;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

con riferimento all'articolo 28, che stabilisce che l'attuazione delle deleghe contenute nella legge non comporta nuovi oneri, si valuti l'opportunità di trasferire la disposizione in un comma aggiuntivo all'articolo 24, essendo quest'ultimo l'unico articolo del provvedimento recante una delega legislativa;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), le parole « alla presente legge » dovrebbero essere sostituite dalle seguenti: « al presente decreto legislativo »;

all'articolo 24, comma 1, la formula « Il Governo è delegato ad emanare », dovrebbe essere sostituita dalla seguente « Il Governo è delegato ad adottare », secondo quanto previsto dal punto 2, lett. *d*), della circolare recante « Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi » del Presidente del Consiglio dei ministri, del Presidente del Senato e del Presidente della Camera dell'aprile 2001; al comma 2, la previsione secondo la quale « il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni parlamentari » non appare formulata in modo appropriato in quanto « le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente e prevedono la trasmissione dell'atto « al Parlamento » » (punto 2, lett. *g*) della menzionata circolare);

all'articolo 27, dovrebbe chiarirsi a quali disposizioni si faccia riferimento con la dizione « procedura di notifica dei prodotti ».

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

le disposizioni che incidono sulle materie nelle quali le norme vigenti sono già state raccolte in testi unici, siano formulate come novelle a tali testi, al fine di consentirne un aggiornamento costante. Diversamente, ove tali disposizioni trovassero collocazione in altri atti, verrebbe rimessa in discussione una delle specifiche funzioni dei testi unici, ovvero quella di consentire un agevole e — quanto più possibile — completo reperimento della normativa vigente per ciascuna disciplina.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2122- *bis*, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

premesso che:

l'articolo 1, al comma 1, provvede all'istituzione di un Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione, senza provvedere direttamente alla individuazione delle relative funzioni che, viceversa, vengono interamente rinviate, dal comma 2, a un successivo regolamento governativo, che dovrà disporre in materia in modo da garantire l'autonomia e l'efficacia operativa dell'organo, anche sulla base dei principi fondamentali enunciati nel successivo comma 3;

rilevato altresì che l'articolo 1-*bis* prevede alcune modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, relativamente alla composizione della Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per le adozioni internazionali e alla soppressione delle disposizioni relative all'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione allo scadere della permanenza in carica, prorogando eventualmente, a tal fine, la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno;

osservato altresì che tale soppressione comporta l'applicazione della norma generale in materia di proroga degli organi, la quale potrebbe non essere adeguata alle peculiarità della Commissione in questione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di definire espressamente le competenze e i poteri dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 1-*bis*, con particolare riferimento ai rapporti tra tale organismo e l'autorità giudiziaria;

in relazione alla soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 4 dell'articolo 38 della legge n. 184 del 1983, valuti la Commissione se la conseguente applicazione dei principi generali in materia di prorogatio sia in grado di assicurare sempre il costante funzionamento della Commissione stessa soprattutto nei casi di dimissione di alcuni dei suoi componenti, ovvero di scadenza del termine di permanenza in carica.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2122- *bis* e, in particolare, per quanto di competenza, gli articoli 1-*bis*, 13, 14 e 27-*quinquies*;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2122- *bis*, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, la cifra: « 5.268 » sia sostituita dalla seguente: « 4.132 »;

all'articolo 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « stanziamenti di bilancio » siano aggiunte le seguenti: « destinati agli interventi di promozione culturale all'estero »;

all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole da: « pari » a « per l'anno 2004 ».

Conseguentemente, al medesimo periodo, siano soppresse le parole: « per detti anni »;

sia soppresso l'articolo 26;

sia soppresso l'articolo 27-ter;

e con la seguente ulteriore condizione:

all'articolo 23, sia riformulato il comma 2 in modo da renderne coerente il disposto con il dichiarato intento di attribuire autonomia contabile all'Istituto superiore delle comunicazioni, autonomia che l'attuale tenore della disposizione non consente di perseguire né sul versante della spesa né sul versante dell'entrata.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2122-bis, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

apprezze le disposizioni di cui all'articolo 2, volte a razionalizzare le attività di formazione del personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello dell'amministrazione finanziaria;

rilevato che a tale ultimo riguardo appare necessario attribuire un ruolo preminente alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), dirette a semplificare le procedure vigenti in materia di documentazione amministrativa, ivi compresa la tenuta di documenti richiesti dalla disciplina tributaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione se non sia opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 20 che, considerando non commerciali le attività sociali di rappresentanza del Circolo ufficiali delle Forze armate, potrebbe porsi in contrasto con l'impianto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e con le direttive comunitarie in materia di imposta sul valore aggiunto, cui lo stesso deve uniformarsi;

b) all'articolo 24, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la lettera *i*), al fine di definire in termini più precisi il regime fiscale applicabile agli istituti di ricovero e cura, successivamente alla loro trasformazioni in enti di diritto privato. Si segnala, in particolare, l'opportunità di verificare se tali enti non corrispondano ai requisiti, previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n.460 del 1997, ai fini della qualificazione di ONLUS. In caso negativo, si tratta di stabilire se alle erogazioni liberali effettuate da soggetti privati a favore degli istituti trasformati in enti, ove non possano intendersi già incluse tra gli oneri deducibili, di cui agli articoli 10 e 65 del Testo unico delle imposte sui redditi, si applichi un regime fiscale agevolato, consistente nella loro deducibilità in capo al soggetto erogante, piuttosto che il regime di esenzione previsto nel testo. Valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di precisare se le medesime erogazioni non concorrerebbero alla determinazione del reddito imponibile dell'ente percipiente.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2122-*bis*, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, come risultante dall'esame degli emendamenti;

ritenuto opportuno escludere i professori e i ricercatori dal campo di applicazione delle nuove norme in materia di procedure per l'assunzione del personale e per la gestione dei processi di mobilità, di cui all'articolo 3 del citato disegno di legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

1) all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità di aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le norme del presente articolo non si applicano per le assunzioni di professori e ricercatori universitari da parte delle università ».

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2122-*bis* recante « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione », nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2122-*bis* recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 1, andrebbe stabilito nella legge il contingente massimo di pubblici dipendenti destinabili all'ufficio dell'Alto Commissario;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito se effettivamente si ponga l'opportunità di istituire un organismo complesso e oneroso come l'Alto Commissariato per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli illeciti, fini che dovrebbero essere di per se stessi perseguiti dai vari livelli ordinamentali della Pubblica Amministrazione e delle magistrature penale ed amministrativo-contabile;

all'articolo 23, comma 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, almeno per linee fondamentali, in cosa consista la procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e, in particolare, se si tratti di concorsi riservati o, al contrario, aperti almeno in parte a soggetti terzi.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2122-*bis*, « Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione »;

ritenuto opportuno chiarire che la trasformazione degli IRCCS in fondazioni, di cui all'articolo 24, non pregiudica la natura pubblica degli istituti medesimi;

considerato che la rubrica dell'articolo 27-*ter*, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, fa riferimento all'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, mentre il contenuto della disposizione riguarda l'attività di prevenzione contro gli infortuni domestici, di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493;

considerato altresì che la somma di euro 103.291,28 da riassegnare alla pertinente unità previsionale di base del Ministero della salute è stata versata all'Istituto superiore di sanità per le attività di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 e non per le attività di cui all'articolo 5 della medesima legge;

valutata, pertanto, l'esigenza di apportare al testo le modifiche necessarie al fine di evitare incertezze interpretative in merito al contenuto normativo della disposizione in questione;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 24, comma 1, lettera *a*), aggiungere in fine le seguenti parole: « ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi »;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'articolo 27-*ter* con il seguente:

ART. 27-*ter*.

(Attività di prevenzione contro gli infortuni domestici).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con proprio decreto alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno

finanziario 2002, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, della somma di euro 103.291,38 versata in entrata all'Istituto superiore di sanità per le attività di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1999, n. 493.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato « Alto Commissario », alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

3. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

Identico.

riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Commissione per le adozioni internazionali).

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella

persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

b) al comma 4, il secondo e terzo periodo, sono soppressi.

2. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, pari a 4.132.000 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

(Formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, **del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« **ART. 7-bis.** — *(Formazione del personale).*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. *Identico* ».

comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, **del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, **del citato decreto legislativo**, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, **del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001**, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, **del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34 **del citato decreto legislativo n. 165 del 2001**, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette

ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«**ART. 34-bis. – (Disposizioni in materia di mobilità del personale).** 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale

strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dal **citato** articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i

da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. *Identico.*

4. *Identico».*

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: « legge 19 maggio 1986, n. 224, » sono inserite le seguenti: « nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

ART. 5.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).

Identico.

quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

ART. 5.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale in ragione dei mutati orientamenti degli organi di giustizia, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 6.

(Disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa).

ART. 6.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Identico.

Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 7.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III **del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito denominato « testo unico »**, si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78 **del testo unico**.

2. **Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici, in aggiunta alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze di cui all'articolo 38 del testo unico possono, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, riconoscere la validità delle istanze e delle dichiarazioni inviate per via telematica con l'utilizzo da parte dell'interessato di un codice personale segreto o di altro idoneo sistema di identificazione personale. Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici indicano espressamente per quali categorie di atti opera il riconoscimento.**

3. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19 **del testo unico**, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documentofiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

« ART. 77-bis (Applicazione di norme) – 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78 »;

Soppresso.

b) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoria essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa ».

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 7.

(Gestione di fondi).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 8.

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

« 2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi dell'Unione europea; »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: « dottorato di ricerca » sono inserite le seguenti: « , nonché ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, »;

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 8.

(Gestione di fondi).

Identico.

ART. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « Restano valide fino alla scadenza » sono inserite le seguenti: « , integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui alla presente legge, »;

d) all'articolo 9, comma 3, le parole: « fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati entro la medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione presentate fino alla data del 28 febbraio 2001 ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento all'esercizio 1998, nonché per la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle società di ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni ».

ART. 9.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologia, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: « Restano valide fino alla scadenza » sono inserite le seguenti: « , integrate per quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui **al presente decreto** »;

d) *identica.*

ART. 10.

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA e ASI).

Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotto dall'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 95, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA e dell'ASI.

ART. 10.

(Norme sulle elezioni a cariche accademiche).

1. Gli statuti delle università disciplinano l'elettorato attivo alle cariche accademiche.

2. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia.

ART. 11.

(Misure relative all'attuazione del programma scuola 2000-2006).

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al

ART. 11.

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche).

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.

Soppresso.

Soppresso.

programma scuola 2000-2006 — Obiettivo 1, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei contributi comunitari statali previsti per il biennio 2000-2001. Per le annualità successive il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI

ART. 12.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti).

1. La lettera *b*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; ».

2. All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « Il passaporto ordinario, **rilasciato dopo la data di entrata in vigore della presente legge**, è valido per dieci anni »;

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI AFFARI ESTERI

ART. 12.

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti).

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: « Il passaporto ordinario è valido per dieci anni »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio »;

c) il quinto comma è abrogato.

3. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

ART. 13.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche).

1. Gli incarichi, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo ulteriore di due anni.

ART. 14.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).

1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione

b) il **terzo** comma è sostituito dal seguente:

« *Identico* ».

c) il **quarto** comma è abrogato.

3. *Identico*.

4. **La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.**

ART. 13.

(Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità nazionale per l'attuazione della legge sulla proibizione delle armi chimiche).

Identico.

ART. 14.

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e all'estero).

1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura all'estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione

della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

ART. 15.

.....
.....
.....

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

ART. 16.

(Progetti innovativi).

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove progetti innovativi volti a:

a) sviluppare l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;

della cultura italiana all'estero di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio **destinati agli interventi di promozione culturale all'estero**, ad associazioni o fondazioni in Italia e all'estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di diffusione e promozione della lingua italiana **e delle tradizioni e culture locali**. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla divisione dell'attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.

2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

ART. 15.

(Progetti innovativi).

1. *Identico.*

b) sviluppare sistemi per l'accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini e delle imprese;

c) sviluppare l'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione, razionalizzando le reti e riducendo i costi.

2. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere, **pari a 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004**, si provvede, **per detti anni**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA

ART. 17.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate).

1. Al numero 4 dell'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli ufficiali, di cui all'articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458,

2. *Identico.*

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA

ART. 16.

(Modifiche all'allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze armate).

Identico.

come sostituito dalla legge 26 febbraio 1960, n. 165, nonché quelle in materia di cessazione dal servizio, attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 13 luglio 1976, già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all'Ispettore logistico dell'Esercito, che le esplica anche a mezzo delega ».

ART. 18.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'amministrazione della Difesa).

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della Difesa, relativi a macchinari, strumenti ed oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per detti acquisti possono essere concesse anticipazioni di limitato importo di parte del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia ».

ART. 19.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204).

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *f-bis*) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di

ART. 17.

(Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'amministrazione della Difesa).

1. *Identico:*

« 1-*ter*. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della Difesa, relativi a macchinari, strumenti ed oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per detti acquisti possono essere concesse anticipazioni di **importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo** del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.

ART. 18

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204).

Identico.

eventi bellici a decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace ».

ART. 20.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo Ufficiali delle Forze armate).

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi, **anche di mezzi**, forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

ART. 19.

(Proroga di termine).

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

ART. 20.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo Ufficiali delle Forze armate).

1. *Identico.*

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. *Identico.*

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ARTT. 21-22.

.....
.....
.....

CAPO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

ART. 23.

(Tecnologie delle comunicazioni).

1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla

4. *Identico.*

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

ART. 21.

(Tecnologie delle comunicazioni).

1. *Identico.*

legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione viene attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni — centro di responsabilità amministrativa « Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione » e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore **tecnico** delle comunicazioni.

2. *Identico.*

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni **ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Dalla medesima data i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai**

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali ed internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. *Identico.*

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali ed internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. **Proseguono senza soluzione di continuità, rimanendo confermati, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti, nonché l'affidamento alla Fondazione stessa della realizzazione della rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'articolo 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

6. Lo statuto, l'organizzazione ed i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni vengono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, ai quali accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale riassunto compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Al relativo onere, valutato in 4.648.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede per detti anni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

6. *Identico.*

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza

7. All'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: « sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni » sono aggiunte le seguenti: « che esercita la vigilanza ed il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

CAPO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

ART. 24.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e

del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'articolo 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. *Identico.*

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

ART. 22.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e

successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche centrali e locali sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione e il direttore scientifico responsabile della ricerca nominato dal Ministero della salute;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli istituti trasformati, **con contestuale passaggio al rapporto di lavoro privato**, fatti salvi i diritti acquisiti e la facoltà di optare per il mantenimento, per un periodo determinato, della pregressa disciplina;

d) individuare misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la

successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute, **ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi**;

b) *identica*;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi ed il personale degli istituti trasformati, fatti salvi i diritti acquisiti e la facoltà di optare per il mantenimento, per un periodo determinato, della pregressa disciplina;

d) individuare, **nel rispetto della programmazione regionale**, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) *identica*;

partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori;

g) introdurre e disciplinare nuove modalità di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzate da flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);

h) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;

i) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

l) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi ed i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici;

m) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di istituzioni pubbliche aventi analoghe finalità;

n) istituire presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori **considerando la necessità di garantire la qualità della ricerca;**

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

m) *identica;*

n) *identica.*

esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono essere espressi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in mancanza dei pareri.

ART. 25.

(Produzione di emoderivati).

1. Ai fini della stipula delle convenzioni con le regioni previste dalla normativa vigente, i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere nel territorio dell'Unione europea gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento e di produzione per tutti i farmaci emoderivati oggetto della convenzione. Essi, a seguito di controlli effettuati dalle rispettive autorità nazionali responsabili ai sensi dei propri regolamenti o dall'autorità nazionale italiana, devono risultare idonei alla lavorazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, nazionali e comunitarie. I farmaci emoderivati prodotti, autorizzati alla commercializzazione e destinati al soddisfacimento del fabbisogno nazionale, devono derivare esclusivamente da plasma certificato dall'autorità competente di un Paese

2. *Identico.*

3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23.

(Produzione di emoderivati).

Identico.

dell'Unione europea, sia come materia prima che come semilavorati intermedi. Presso il centro di produzione è conservata la documentazione idonea a risalire dal prodotto finito alle singole donazioni, da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria nazionale o regionale.

ART. 26.

(Istituto superiore di sanità).

1. All'Istituto superiore di sanità si estende la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. La minore entrata derivante dall'assegnazione in uso gratuito all'Istituto superiore di sanità di immobili appartenenti al demanio dello Stato, al fine di assicurare l'assolvimento dei compiti demandati all'Istituto medesimo, trova compensazione a valere sugli stanziamenti previsti per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

ART. 27.

(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, è sostituito dal seguente:

« ART. 12 (*Tariffe*) — 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti ».

Soppresso.

Soppresso.

ART. 24.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12).

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera *d*) è abrogata.

ART. 25.

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria).

1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla promozione della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1.

ART. 26.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina).

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 30 giugno 2002.

Soppresso.

CAPO XI**DISPOSIZIONI FINALI****ART. 28.**

(Disposizione finale).

1. L'attuazione delle deleghe contenute nella presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 0,83



14PDL0023740